



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# Diritto d'autore e arte

## Lezione 7 – I diritti morali

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2021-2022

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

1. Caso 1

2. Diritti morali: cenni

3. Caso 2

# 1. Caso 1 (deciso nel 1908)

- I produttori di dischi musicali incidono musiche di autori musicali come Puccini
- Gli autori e gli editori (nella specie, come Ricordi) fanno causa ai produttori di dischi per riproduzione non autorizzata delle proprie opere

1. Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012

Art. 1. Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di **riprodurle** e di spacciarne le riproduzioni.

# 1. Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012

- Art. 16. I diritti guarentiti agli autori con la presente legge **si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.**
- Nondimeno il diritto di riprodurre un'opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata sino a che rimane nella persona dell'autore.
- [...]

# 1. Problemi

1. La fabbricazione e la vendita dei dischi per grammofono senza l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore sulle composizioni musicali incise nei medesimi dischi costituiscono violazione del diritto d'autore?
2. Quale natura ha il diritto d'autore? Patrimoniale? Personale? Un'altra natura?
3. L'autore ha diritto ad agire per la tutela della paternità e l'integrità della propria opera in caso di contraffazione della stessa, anche quando abbia ceduto all'editore i diritti economici di riproduzione?

# 1. Una possibile soluzione ai problemi 1 e 2: Cass. Torino, 5 dicembre 1908, in Foro it., 1909, I, 603

*Nè la legge 19 settembre 1882 sui diritti d'autore, nè l'art. 3 del protocollo di chiusura della Convenzione di Berna 9 settembre 1886, che va interpretato restrittivamente, apportano alcuna modificazione all'esclusivo diritto dell'autore riguardo alla riproduzione delle sue opere musicali mediante dischi grammofonici; quindi la fabbricazione e la vendita di questi dischi costituiscono una riproduzione abusiva. (2)*

*Il diritto d'autore prima della pubblicazione dell'opera è un diritto personale e tale rimane anche dopo la pubblicazione, nonostante il concorso di un carattere patrimoniale, che è quello in modo particolare considerato dalla legge. (3)*

# 1. Una possibile soluzione problema 3

*Perciò l'autore, quand'anche abbia ceduto ad altri i diritti esclusivi sui prodotti economici della sua opera, conserva sempre il diritto che questa sia a lui attribuita e che l'integrità intellettuale ne sia rispettata; cosicchè in caso di contraffazione è ammissibile il concorso delle due azioni dell'autore e dell'editore contro il contraffattore, quella a tutela di un interesse personale, questa a tutela di un interesse patrimoniale. (4)*

# 1. Argomento

Già si è osservato l'errore di questo obietto. Il diritto di autore è un diritto naturale preesistente al riconoscimento della legge, ed è un diritto che si è venuto svolgendo nella vita moderna come un rapporto di diritto privato, e che perciò deve godere di quelle stesse difese

# 1. Argomento

Di fronte alle risultanze finali, la sola cosa cui il legislatore abbia potuto avere riguardo, perchè è la sola cosa che in sè abbia ragione del temuto pregiudizio, il rilievo tecnico dell'istrumento preordinato ad ottenerle, diventa una accidentalità trascurabile.

La ragione determinante della proibizione non sta nella possibilità di leggere la trascrizione. Le note sono destinate ad essere tradotte in suoni perchè l'autore raggiunga l'effetto morale ed economico della sua opera; perciò oggetto del divieto è il mezzo che per sè stesso rappresenta materialmente la composizione nella forma di molteplici esemplari che si fabbricano e rendono possibile l'esecuzione che è il fine dell'opera.

# 1. Argomento

Si potrà osservare che la denominazione di diritto intellettuale o artistico, di *droit moral* come dice la dottrina francese, non è la più esatta, ma non si potrà disconoscere che dal complesso diritto di autore discende una categoria d'interessi diversi da quelli strattamente patrimoniali, ai quali corrispondono dei diritti attinenti alla persona dell'autore, dei diritti personali, i quali devono trovare, come ogni altro diritto, tutela nella legge.

Questa tutela è stata riconosciuta anche fuori del campo dell'Istituto del diritto di autore, ed a maggior ragione deve essere riconosciuta in questa materia, perchè è una tutela della personalità pensante dell'uomo.

## 2. Izzo (2010) su Pardessus (1831)

- [...] La prima riflessione dottrinale che sottolineò il carattere affatto speciale della proprietà riconosciuta all'autore dalla legislazione rivoluzionaria, per ricavarvi un argomento a favore della tutelabilità dell'integrità dell'opera da parte dell'autore, anche dopo che i diritti di sfruttamento economico di quest'ultima fossero stati ceduti a un editore, fu quella di Jean-Marie Pardessus, che nelle pagine del suo influente trattato di diritto commerciale elaborò l'idea **manovrando concettualmente sul lessico dei diritti reali**, evocando l'efficace immagine di una **nuda proprietà autoriale incedibile**, a **garanzia della reputazione associata alla persona dell'autore** e veicolata dall'opera stessa [Izzo 2010, 195-196, note omesse].

## 2. Izzo (2010) su Morrillot (1872-1878)

- Va [...] ascritto a Morrillot il merito di aver colto l'occasione per recepire e sviluppare concettualmente le idee più avanzate espresse sul diritto d'autore dalla dottrina tedesca fino a quel momento, sulla scia delle riflessioni kantiane e fichtiane che nel secolo precedente avevano preconizzato di dare autonomo **rilievo giuridico alla natura personalistica della relazione fra autore e opera**. [...]
- **La teoria dualista**, che Morrillot espose in forma compiuta nel **1878**, ebbe il merito di distinguere per la prima volta in modo compiuto le prerogative patrimoniali spettanti all'autore da quelle a carattere personale, rivendicando esplicitamente la piena sovranità morale goduta dall'autore sulla propria creazione intellettuale [Izzo 2010, 199-200, note omesse].

## 2. L'Italia promotore dei diritti morali

- L'Italia sarà tra i primi paesi al mondo a riconoscere per via legislativa i diritti morali d'autore nel 1925 e sarà anche tra gli Stati che premeranno alla conferenza di Roma del 1928 per una revisione della Convenzione internazionale di Berna atta a incorporare i profili personalistici della tutela delle opere dell'ingegno

## 2. Berne convention - Art. 6-bis Moral Rights

(1) Independently of the author's economic rights, **and even after the transfer of the said rights**, the author shall have the **right to claim authorship** of the work and **to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action** in relation to, the said work, which would be prejudicial to his **honor or reputation**.

## 2. La disciplina del diritto d'autore oggi

- Trattati internazionali (Convenzione di Berna, TRIPs ecc.)
- Diritto dell'Unione Europea
- Costituzione (senza un esplicito riferimento)
- Codice civile
- L. 1941/633

## 2. I diritti morali

- Il diritto di paternità (art. 2577 c.c., art. 20 l.d.a.)
- Il diritto di integrità (art. 2577 c.c., art. 20 l.d.a.)
- Il diritto di inedito (cfr. art. 12 c.1, 24 l.d.a.)
- Il diritto di ritiro dell'opera dal commercio (art. 142-143 l.d.a.)<sup>4</sup>

## 2. I diritto morali

- Art. 2577 (contenuto del diritto), c. 2, c.c. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
- Art. 20, comma 1, l. 633/41. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

## 2. Cfr. → lezione 5, caso Zingara vs. Prendi questa mano, zingara



## 2. Il diritto dell'autore e il diritto dell'editore

La legge prevede vari dispositivi a protezione dell'autore nei confronti dell'editore:

- Protezione sul piano contrattuale (v. art. 107 ss. l. 1941/633)
- Diritti morali

## 2. Un «nuovo» diritto morale?

- Il diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione dell'opera scientifica (2013 → Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Austria, proposta Gallo in Italia), molto vicino al diritto di inedito
- L'autore scientifico non si sostenta con i proventi dell'opera scientifica e dunque il suo interesse è quello della maggiore circolazione possibile della propria opera
- In Internet: diritto di ripubblicazione in Open Access

## 3. Caso 2

- Il regista V.S. conveniva, nel maggio 1999, M. s.p.a. dinanzi il Tribunale di Milano, rivendicando il proprio diritto d'autore ex art. 20 e 22 l.d.a. e lamentando l'illegittima riduzione e deformazione della sua opera filmica «La tata - Come una mamma», realizzata per due puntate da cento minuti ciascuna, ma trasmessa dall'emittente televisiva R. in una sola puntata di circa centoventi minuti, priva di scene fondamentali per la compiutezza e comprensibilità dell'opera anche nel suo significato «sociale». Chiedeva perciò l'inibitoria di ogni utilizzazione dell'opera in versione diversa dall'originale ed il risarcimento dei danni.

### 3. Caso 2: domande

- Quali sono gli elementi rilevanti ai fini del giudizio relativo alla sussistenza della violazione del diritto all'integrità dell'opera?
- L'art. 20 l.d.a. parla di pregiudizio all'onore e alla reputazione. Nel caso di specie si verifica un pregiudizio?
- La valutazione del giudice deve incentrarsi sul fatto che un'opera concepita in due puntate sia stata ridotta a una? O deve riguardare la durata del taglio effettuato dall'emittente televisiva? O, piuttosto, deve focalizzarsi sulle scene tagliate? In altri termini, deve essere una valutazione quantitativa o qualitativa? O deve trattarsi di una valutazione che prende in considerazione tutti questi elementi? O, ancora, qualsivisia modificazione, anche minima, dà origine a una violazione del diritto all'integrità?

### 3. Segue sul forum del corso...

- Formulare il problema giuridico del caso 2
- Formulare la soluzione del problema adducendo argomenti interpretativi delle disposizioni normative rilevanti

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633